CAMERA DEI DEPUTATI N. 523-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE **CHIARINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SALOMONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

nella seduta del 17 dicembre 1953

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30 maggio 1932, n. 720 – che il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione si propone di modificare in alcuni punti – ha dimostrato nel passato la sua utilità ed efficacia. Il principio informatore della predetta legge può considerarsi tuttora valido in quanto è fuori dubbio che ogni provvedimento inteso a tutelare il prezzo e, al tempo stesso, ad assicurare la disponibilità del prodotto, nell'interesse non solo del produttore, ma anche della massa dei consumatori, non può trascurare e tanto meno prescindere da una efficiente organizzazione, tale da consentire una attrezzatura atta a garantire nel tempo la perfetta e sana conservazione del prodotto medesimo. Però, la legge, nella sua disciplina originale, non risponde più alle esigenze attuali, sì che appare necessario ed indilazionabile – se si vuole effettivamente colmare, almeno in parte, le deficienze esistenti in questo campo – procedere a modifiche sostanziali, che garantiscano la pronta realizzazione di un piano di costruzioni concreto e razionale. Già, nella passata legislatura, si era sentito l'urgente bisogno di apportare alla suddetta legge tali modifiche, le quali purtroppo non divennero operanti. Infatti, pur essendo state approvate da Commissione in sede referente e, successivamente, dalla Camera, non poterono passare all'esame e alla relativa approvazione del Senato, per l'avvenuto scioglimento del Parlamento.

È necessario, pertanto, ed urgente riprendere in esame tale materia. Si tratta di

un programma minimo che comporta nel tempo la costruzione o il riattamento di magazzini e di impianti vari per la conservazione e la distribuzione al consumo dei prodotti cerealicoli per una capacità che si aggira intorno a 1.500.000 quintali, con una spesa che può oscillare ai prezzi attuali, tra i due o i tre miliardi di lire. Tali magazzini, il cui costo unitario può considerarsi, infatti, non inferiore alle lire 2 000 al quintale, debbono normalmente essere decentrati nelle zone di più intensa produzione, lontani dalle più importanti vie di comunicazione e dai centri commercialmente più attivi.

Per tali ragioni, è da ritenersi che soltanto enti a carattere collettivo, interessati al processo produttivo o distributivo, possono avere la convenienza di partecipare ad uno sforzo finanziario così ingente: non già i privati, come, invece, ammetteva la legge del 1932. Ciò sopratutto perché la conservazione del grano, prodotto basilare per l'alimentazione nazionale, interessa direttamente lo Stato, che controlla, attraverso l'istituto dell'ammasso e le importazioni dall'estero, tutto il settore. Questi magazzini dovrebbero essere distribuiti sopratutto in quelle regioni, ove non vi sono particolari provvidenze in relazione alle riforme in corso.

La seguente tabella può dare un quadro indicativo della situazione:

REGIONI	Contingente	Magazzini	
	Quantità quintali	Num	Capacità quintali
Piemonte . .	1 114 000	152	1 773 000
Liguria .	5 500	1	1 200
Lombardia	3 009 000	119	2 376 727
Venezia Trid. .	—	1	15 000
Veneto . . .	1 538 000	125	1 661 100
Venezia Giulia	37.000	4	17 500
Emilia . . .	3 181.790	192	2 867 900
Toscana	1 141 885	85	771 000
Marche . .	1 698 000	111	1 098 500
Umbria . . .	587 000	28	415 500
Lazio . .	791 914	34	215 400
TOTALE . . .	13.104.089	852	11.212 827

Devo, qui, per inciso, ricordare che è, inoltre, in corso di realizzazione, con l'intervento della Cassa del Mezzogiorno, un piano di costruzioni di magazzini granari nell'Italia meridionale ed insulare, per una capacità complessiva di circa 1.400.000 quintali. Tale piano è destinato ad ulteriori sviluppi in relazione alle particolari esigenze di quelle zone che stanno sorgendo a nuova vita attraverso il benefico intervento della Cassa medesima e degli Enti di riforma agraria.

Appare, pertanto, quanto mai opportuna la modifica apportata all'articolo 3 della legge vigente, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, con la quale le Associazioni e gli Istituti operanti in agricoltura vengono chiamati a godere dei benefici concessi dalla legge, che consistono – come è noto – in un contributo del 25 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere approvate e nel concorso del 2,50 per cento annuo scalare, per la durata di 25 anni, per gli interessi da corrispondere agli Istituti di credito, qualora si intenda ricorrere a mutui bancari per un importo non superiore al 50 per cento della spesa.

Per far fronte alle esigenze prospettate per tali costruzioni e riattamenti, l'articolo 2 dell'identico disegno di legge, presentato nella passata legislatura, disponeva un aumento del limite d'impegno per la concessione dei suddetti contributi, fino alla misura massima di lire 40 milioni annui, per 25 anni, a partire dall'esercizio 1951-52. In seguito alla mancata sua approvazione, a causa dello scioglimento del Parlamento, il disegno di legge è stato, nella seduta del 28 settembre 1953, approvato dal Consiglio dei Ministri nella sua formulazione originaria, con riserva di dirette intese fra il Ministero del tesoro e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda la decorrenza del provvedimento e la copertura finanziaria.

Questa decorrenza degli stanziamenti dovrebbe essere stabilita a partire dall'esercizio 1954-55, con la copertura della spesa riferita agli esercizi 1954-55 e 1955-56 sempre a carico degli utili contemplati nel testo originario.

Il successivo articolo 3, sopprimendo gli articoli 4, 5, 6 e 7 della citata legge, abolisce le norme riguardanti la costituzione di Consorzi volontari ed obbligatori per la costruzione e gestione dei magazzini e sili in oggetto, ed altre disposizioni da essa dipendenti, dato che non sarebbero più rispondenti all'indirizzo preordinato con il presente provvedimento.

Per le ragioni suesposte, vi invito, onorevoli colleghi, a dare la vostra approvazione al provvedimento, che varrà a facilitare il completamento dell'attrezzatura indispensabile per la conservazione di un prodotto che è fondamentale per la economia agricola del Paese e costituisce la base alimentare delle classi meno abbienti e più bisognose.

CHIARINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il 1° comma dell'articolo 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, è così modificato:

« I benefici previsti dall'articolo 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, nonché ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti ».

ART. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325.

È autorizzato il versamento al tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano.

ART. 3.

Gli articoli 4, 5, 6, e 7 della ripetuta legge 30 maggio 1932, n. 720, sono soppressi.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.